



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

La Corte di Appello di Catania, Sezione 2^a penale, composta da:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1 Dott.ssa Maria Paola Cosentino | Presidente est. |
| 2 Dott.ssa Giuliana Fichera | Consigliere |
| 3 Dott.ssa Loredana V. K. Pezzino | Consigliere |

ha emesso la seguente

SENTENZA
CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE

Nella causa contro:

[redacted], nato a [redacted] il [redacted]
 elettivamente dom.to [redacted]

LIBERO-ASSENTE ex art.23 bis d.l. 137/20

Difeso dall'Avv. Davide Tutino del foro di Catania,

Appellante avverso la sentenza emessa in data 24/01/2018
 dal Tribunale di Catania in composizione monocratica

IMPUTATO

del reato di cui all'art. 73, co.4 D.P.R. 309/90 per aver, senza l'autorizzazione di cui all'art.17 del citato D.P.R. illecitamente coltivato 30 piante dalle quali era estraibile sostanza stupefacente del tipo marijuana inclusa, nella Tabella I di cui all'art.14 del citato D.P.R. 309/90 corrispondente complessivamente a nr.82,2 dosi medie singole.
In [redacted] accertato il 17.06.2015

N. 995/2023 Reg.Sent.

N. [redacted] R.G.N.R.

n. [redacted] Reg. Gen.

Udienza del 23/02/2023

Depositata il 23/02/2023

[redacted]
 [redacted]
 [redacted]

[redacted]

Irrevocabile il

N. [redacted] Reg. Esec.Pen.

Estratti alla Proc. Generale

Proc. Rep. Presso

Trib. Di

Questura di

Addì

Redatta scheda il

IN FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza emessa dal Giudice del Tribunale di Catania in data 24/01/2018, [REDACTED] veniva riconosciuto colpevole del delitto di cui al comma 5 dell'art. 73 d.p.r. 309/90, così riqualificata l'originaria imputazione ascritta in rubrica e condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

La pena come sopra irrogata veniva sospesa a norma dell'art. 163 c.p. e veniva disposta la confisca e distruzione della sostanza stupefacente in sequestro.

1.1. Come evidenziato in sentenza l'assunto accusatorio a carico del [REDACTED] risulta essenzialmente ancorato agli esiti della perquisizione operata dai Carabinieri di [REDACTED] ai fini di riscontro della *notitia criminis* secondo la quale nella via [REDACTED] era stata avviata una coltivazione di cannabis. Nello specifico, come spiegato dall'App. [REDACTED], i militari approntavano dei *servizi di appostamento e non c'era alcun movimento ma si notava da un balcone al primo piano delle piante di cannabis che uscivano dal balcone* (v. testimonianza resa all'udienza dell'11.10.2017) ragione per cui i militari facevano ingresso nell'abitazione dell'imputato rinvenendo nel citato balcone *"in cinque vasi, circa trenta piante di cannabis"* e nell'occasione si accertava che l'imputato deteneva anche una busta contenenti dei semi di cannabis. Nessuna somma di denaro contante veniva, invece, rinvenuta nella disponibilità del [REDACTED] che, nell'immediatezza dell'intervento dei militari, accompagnava quest'ultimi sul balcone spiegando che si trattava di piantine coltivate per il proprio consumo personale (cfr. testimonianza dell'App. [REDACTED]).

In esito agli esami tossicologici espletati presso il Laboratorio di analisi della S.I.S. del Comando Provinciale dei CC. di Catania si aveva contezza che si trattava di piante del tipo cannabis di diversa altezza (nr 5 piante alte circa 80 cm ; nr. 10 piante alte circa 50 cm e nr. 14 piante alte circa 30 cm. ed nr. 1 pianta alta circa 60 cm.), da cui i tecnici di laboratorio, rimosse le parti non utili (radici e fusto), calcolavano il peso delle parti utili (foglie) in complessivi gr. 86 circa, contenenti diverso principio attivo oscillante, a seconda del tipo di pianta, tra lo 0,36% ed il 9,05% di THC da cui potevano complessivamente ricavarci circa 80 dosi medie singole.

2. Avverso la citata sentenza il difensore ha proposto appello invocando:

- 1) In via principale, l'assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato;
- 2) In via graduata, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la rideterminazione della pena nel minimo edittale con concessione del beneficio della non menzione.



2.1. In particolare, il difensore contestava la valutazione del primo decidente che, pur riqualificando il fatto ai sensi comma 5 dell'art.73 d.p.r. 309/90, aveva attribuito rilevanza penale alla coltivazione delle piantine laddove numerosi erano gli indici che doveva condurre a ritenerla secondo i noti canoni fissati dalla giurisprudenza della Suprema Corte, una c.d. coltivazione domestica finalizzata al consumo personale. Infatti, lo stupefacente era di tipo unico (marijuana), non era suddiviso in dosi e i vasi rinvenuti non erano occultati in modo particolare. Inoltre, non era stato rinvenuto materiale utile al confezionamento o che rimandasse ad attività di spaccio (es. somme di denaro, bilancino di precisione etc.) e di contro l'imputato aveva immediatamente rappresentato che si trattava di piantine da cui ricavare della sostanza stupefacente per il proprio consumo personale.

3. All'odierna udienza, cui si perveniva da precedenti rinvii resi necessari per le ragioni indicate a verbale, si procedeva alla trattazione del procedimento ex art.23 D.L. n.149/20 a fronte della mancata richiesta di trattazione orale e della regolare notifica delle conclusioni scritte del P.G. al difensore, che a sua volta faceva pervenire le proprie conclusioni.

4. All'esito della camera di consiglio ritiene la Corte di poter condividere la richiesta assolutoria, concordemente richiesta dalle parti.

Le evidenze fattuali emerse all'esito dell'escussione del teste di P.G. rendono altamente plausibile che le piantine coltivate dal [REDACTED] fossero effettivamente destinate al solo suo consumo personale con conseguente applicazione del principio di diritto di recente affermato dalle SS.UU. con pronuncia n.12348/20 (ud. del 19.12.2019-dep.16.04.2020 , Rv.278624) secondo cui *“ il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente; devono però ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all'ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell'ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all'uso personale del coltivatore”*.

Nella vicenda all'esame, infatti, le modalità di coltivazione (le piante erano coltivate in vasi senza la predisposizione di particolari cautele per rafforzarne la produzione e piuttosto lasciate fuori sul balcone di casa esposte a qualsiasi intemperie), il numero non consistente delle piantine che, in relazione al grado di sviluppo raggiunto hanno consentito la estrazione di un quantitativo ragionevolmente destinato all'uso personale dell'imputato nel corso del tempo. L'assoluta assenza di indici valevoli ad ipotizzare



un'attività di spaccio da parte del [REDACTED] (assenza di movimenti sospetti, assenza di materiale destinato al confezionamento ed alla pesatura, assenza di denaro contante etc.) così come l'assenza di autonoma condotta di detenzione di stupefacente ulteriore oltre quello (poi) estratto dalle piante in sede di analisi tossicologica portano a concludere che la fattispecie in esame debba essere correttamente inquadrata in un caso di coltivazione domestica destinata all'uso personale dell'imputato del quale in ogni caso non è stato provato l'inserimento in un contesto di spaccio.

Ciò premesso, l'imputato va assolto con la formula perché il fatto non sussiste ed in tali termini riformata l'impugnata sentenza con conferma della confisca e distruzione della sostanza stupefacente prevista ex lege.

P.Q.M.

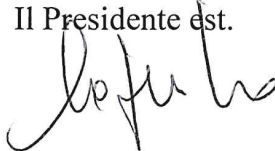
Visto l'art. 605 c.p.p. ,

in riforma della sentenza del Tribunale di Catania del 24/01/2018 appellata da [REDACTED] assolve il predetto dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.

Conferma nel resto.

Catania , 23 febbraio 2023

Il Presidente est.



CORTE APPELLO di CATANIA

Depositato in udienza.

Catania, 23/2/23
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

